

Bruxelles, 2 dicembre 2024
(OR. en)

16008/24
PV CONS 59
AG 182

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Affari generali)
19 novembre 2024

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 15634/24.

2. Approvazione dei punti "A"

a) Elenco non legislativo 15639/24

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento summenzionato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione. Le dichiarazioni relative a tali punti figurano nell'addendum al presente documento.

b) **Elenco legislativo** (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea) 15641/24

Deliberazioni legislative

Economia e finanza

1. **Regolamento relativo alla revisione dell'EMIR**  15043/24 + ADD 1
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 41/24
EF

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 114 TFUE). Una dichiarazione relativa a tale punto figura nell'allegato.

2. **Direttiva relativa alla revisione dell'EMIR**  15050/24
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 42/24 +
EF

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 53, paragrafo 1, TFUE).

3. **Regolamento sulle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG)**  15029/24
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 43/24
EF

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 114 TFUE).

Mercato interno e industria

4. **Regolamento che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione**  15058/24 + ADD 1
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 67/24
MI

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con l'astensione della Lettonia e dell'Ungheria (base giuridica: articolo 114 TFUE). Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato.

5. **Regolamento relativo alla dismissione della piattaforma europea ODR**  15113/24
Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio 14152/24 + ADD 1
CONSOM

Il Consiglio ha approvato la sua posizione in prima lettura a norma dell'articolo 294, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come la motivazione del Consiglio (base giuridica: articolo 114 TFUE).

Ambiente

6. **Regolamento che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio**  15263/1/24 REV 1
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 92/24
CLIMA

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con il voto contrario dell'Italia (base giuridica: articolo 192, paragrafo 1, TFUE).

Attività non legislative

- | | | |
|----|---|----------|
| 3. | Preparazione del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2024:
progetto di ordine del giorno commentato
<i>Scambio di opinioni</i> | 14800/24 |
| 4. | Dialogo annuale sullo Stato di diritto: discussione per paese
<i>Scambio di opinioni</i> | 12104/24 |
| 5. | Valori dell'Unione - Ungheria - Proposta motivata ai sensi
dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE
<i>Stato dei lavori</i> | |
| 6. | Varie | |

Dichiarazioni relative ai punti "A" legislativi di cui al doc. 15641/24

Punto 1 dell'elenco dei punti "A": **Regolamento relativo alla revisione dell'EMIR**
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELLA CECCHIA

"La Repubblica ceca ha accolto con favore l'iniziativa di conferire maggiore attrattiva al mercato della compensazione dell'UE e si rallegra molto del fatto che tutti i colegislatori abbiano convenuto di includere l'esenzione dall'obbligo di compensazione per i derivati OTC risultante dai servizi di riduzione del rischio post-negoziazione. Ciò ridurrà notevolmente l'onere di liquidità superfluo per i clienti e i partecipanti diretti dell'UE e migliorerà la corretta gestione del rischio dei portafogli di derivati, rendendo così il mercato dei capitali dell'UE in generale più competitivo rispetto ad altre giurisdizioni extra-UE.

D'altro canto, poiché crediamo nelle soluzioni orientate al mercato, il requisito del conto attivo ha suscitato la nostra preoccupazione sin dall'inizio dei negoziati EMIR. Nel contempo, nonostante tale preoccupazione, abbiamo sempre cercato di essere quanto più costruttivi possibile e siamo stati disposti ad accettare un requisito del conto attivo operativo, purché non risultasse eccessivamente oneroso per i partecipanti al mercato più piccoli. Purtroppo, sembra che l'ultimo compromesso rischi di avere l'impatto più oneroso e costoso proprio su tali soggetti.

A nostro parere, i partecipanti più piccoli ai mercati finanziari e non finanziari risentiranno non solo del requisito del conto attivo in quanto tale, ma anche degli elevati costi di conformità. Tale requisito introduce nuovi tipi di segnalazione e calcolo per quanto riguarda diverse nuove soglie. Inoltre, i requisiti sono di difficile interpretazione e non sono del tutto coerenti. Dubitiamo che questo approccio aumenti la negoziazione e la compensazione dei derivati OTC nell'UE."

Punto 4 dell'elenco dei punti "A": **Regolamento che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione**
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"L'Ungheria riconosce e promuove la parità tra uomini e donne conformemente alla legge fondamentale ungherese come pure al diritto primario, ai principi e ai valori dell'Unione europea nonché agli impegni e ai principi derivanti dal diritto internazionale. La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come valore fondamentale. In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il concetto di "genere" quale riferimento alla garanzia di pari possibilità e opportunità per donne e uomini. Nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione, l'Ungheria interpreta, in linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, il concetto di "genere" come riferito al "sesso" e il concetto di "dati disaggregati per genere" come "raccolta di dati in base al sesso biologico", in quanto la raccolta di dati in Ungheria è unicamente possibile in base al sesso biologico."

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione europea osserva che l'accordo finale raggiunto dai colegislatori sul regolamento che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione ha subito un'evoluzione significativa in termini di personale e risorse necessari per la sua attuazione da parte della Commissione rispetto alla scheda finanziaria legislativa che accompagnava la proposta originaria (COM(2022) 453 final del 14.9.2022), che si basava su un modello di attuazione decentrato con un sostegno all'attuazione a livello dell'UE.

La Commissione rammenta che, per l'attuale QFP, sta operando in base al principio della stabilità dell'organico imposto dall'autorità di bilancio e che (data l'ampia gamma di compiti supplementari conferiti all'Unione dall'inizio del QFP) essa è già soggetta a pesanti vincoli che rendono difficile soddisfare anche le esigenze connesse ai compiti esistenti: non vi è alcun margine per finanziare funzionari o personale esterno supplementari. Pertanto, eventuali compiti aggiuntivi conferiti dai colegislatori alla Commissione devono essere accompagnati da un corrispondente rafforzamento delle risorse che ne garantisca l'effettiva attuazione.

Alla luce di quanto precede, le risorse umane supplementari della Commissione richieste dall'accordo finale approvato dai colegislatori non consentiranno alla Commissione di rispettare il principio della stabilità dell'organico.

Ciò richiederà posti supplementari nella tabella dell'organico e gli stanziamenti corrispondenti, che dovranno essere autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio, unitamente ai relativi stanziamenti di bilancio.

La Commissione proporrà inoltre, nel quadro della procedura di bilancio annuale, la creazione di linee di bilancio supplementari nell'ambito del programma per il mercato unico, del programma Dogana o di entrambi, finanziate dagli stanziamenti disponibili del programma, nella misura in cui le rispettive basi giuridiche lo consentano, come indicato nella scheda finanziaria legislativa aggiornata fornita dalla Commissione, che saranno utilizzate anche per finanziare l'attuazione del regolamento da parte della Commissione oltre il limite del principio della stabilità dell'organico. Queste nuove linee di bilancio copriranno il costo degli agenti contrattuali e le altre spese amministrative che la Commissione dovrà sostenere per l'attuazione del regolamento, che dovranno essere autorizzate dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio."

DICHIARAZIONE DELLA LETTONIA

"La Lettonia accoglie con favore l'obiettivo principale del regolamento, ovvero stabilire norme che vietano agli operatori economici di immettere e mettere a disposizione sul mercato dell'Unione o di esportare dal mercato dell'Unione prodotti ottenuti con il lavoro forzato, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno e contribuire alla lotta contro il lavoro forzato.

Allo stesso tempo la Lettonia è del parere che, a causa di alcuni elementi del regolamento, sulle autorità competenti degli Stati membri continuino a gravare notevoli oneri amministrativi senza che sia stata effettuata un'analisi dettagliata dell'attuazione pratica del regolamento. Ritiene inoltre che, ai fini dell'attuazione e dell'applicazione del regolamento, sia necessario scegliere soluzioni atte a ridurre sostanzialmente gli oneri e i costi amministrativi e a consentire nel contempo di conseguire efficacemente l'obiettivo principale del regolamento.

La Lettonia predilige una soluzione in cui la Commissione prende tutte le decisioni, il che promuove la certezza del diritto e un approccio unificato nell'ambito del regolamento. Scegliendo questa soluzione, gli oneri amministrativi imposti alle autorità competenti degli Stati membri e il consumo di risorse saranno legati unicamente all'invio delle informazioni necessarie.

Il termine previsto all'articolo 5, paragrafo 3, entro il quale gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle autorità competenti designate e ai loro settori di competenza è sproporzionatamente breve. Entro tale scadenza sarà necessario definire un nuovo quadro normativo, nonché scegliere un'autorità competente o creare una nuova istituzione per l'attuazione del regolamento. Pertanto, un termine di 24 mesi per la designazione dell'autorità competente e di 18 mesi per la pubblicazione degli orientamenti, sarebbe stato più adatto allo scopo.

La disposizione di cui all'articolo 10, che stabilisce che le autorità competenti designano punti di contatto per fornire informazioni e assistenza alle PMI, non presenta un chiaro valore aggiunto e, unitamente alla disposizione che impone agli Stati membri di garantire che la rete dell'Unione contro i prodotti del lavoro forzato disponga delle risorse necessarie per svolgere i compiti ad essa assegnati — comprese sufficienti risorse di bilancio —, comporterà notevoli oneri amministrativi e costi aggiuntivi per gli Stati membri.

Deploriamo il fatto che l'interconnessione tra l'ICSMS (sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato) e il sistema dello sportello unico dell'UE per le dogane sia istituita al più tardi entro quattro anni dalla data di adozione dell'atto di esecuzione (articolo 7, paragrafo 5). La Lettonia ritiene che tale interconnessione dovrebbe essere istituita contemporaneamente all'applicazione del regolamento e non successivamente, altrimenti i compiti assegnati ai servizi doganali dovrebbero essere loro attribuiti al momento della creazione di un'interconnessione o dovrebbe essere fornita un'adeguata soluzione transitoria.

Esprimiamo inoltre rammarico per il fatto che, nel quadro del regolamento, l'assegnazione delle indagini sulla base dell'esistenza degli interessi dell'Unione non sia stata preservata, in quanto tale soluzione avrebbe contribuito a un più ampio coinvolgimento della Commissione nell'attuazione del regolamento.

Alla luce di quanto precede, la Lettonia si astiene dalla votazione sull'adozione del regolamento."